**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma generica da Maurizio Agustoni e cofirmatari “Condono delle spese procedurali”**

del 19 giugno 2017

Capita talvolta che il cittadino coinvolto in una procedura giudiziaria, dopo che è stata emanata la decisione, si trovi nell’impossibilità economica di fare fronte alle spese giudiziarie.

I codici processuali federali prevedono un’esplicita base legale che stabilisce il principio del condono e della dilazione delle spese processuali, stabilendo anche l’autorità competente per adottare tale decisione.

L’art. 112 cpv. 1 CPC prevede che *“per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono”.*

L’art. 425 CPP prevede che *“l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle*”.

In ambito amministrativo, né la vecchia Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, né la nuova Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 prevedono questa facoltà.

Questa lacuna legislativa merita di essere colmata, così da evitare che cittadini che manifestamente non sono in grado di fare fronte al pagamento delle spese procedurali continuino ad avere dei debiti nei confronti del Cantone o si trovino costretti a intaccare il loro minimo esistenziale.

In buona sostanza si tratta di istituire una sorta di assistenza giudiziaria per quei casi in cui l’indigenza sopraggiunge una volta che la procedura è conclusa, riservato il ritorno a miglior fortuna.

Per questo motivo si chiede che siano adottate le modifiche legislative necessarie affinché anche nell’ambito della procedura amministrativa siano introdotte le nozioni di condono e dilazione delle spese procedurali.

Maurizio Agustoni

Bacchetta-Cattori - Beretta Piccoli -

Gendotti - Jelmini - Pagani